



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 11 DI DATA 14 Gennaio 2021**

**O G G E T T O:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Econord S.r.l. - stabilimento di Pergine Valsugana (TN), loc. Ciré. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Rifiuti in regime semplificato
- 4 Sub-allegato 2.1 - End of waste rifiuti da costruzione e demolizione
- 5 Sub-sub-allegato 2.1.1 - Dichiarazione di conformità
- 6 Allegato 3 - Rifiuti in regime ordinario
- 7 Sub-allegato 3.1 - End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo
- 8 Sub-sub-allegato 3.1.1 - Dichiarazione di conformità
- 9 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 10 Allegato 5 - Planimetria organizzativa e raccolta acque

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 14 di data 11 gennaio 2019 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Econord S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Lavis (TN), Zona Industriale Ospli, 7, relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Ciré (pp. ff. 425/3, 425/6 e 425/14 C.C. Madrano), riguardante un impianto per il recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi finalizzato alla produzione di materie prime per l'edilizia;

**vista** la domanda di modifica sostanziale dell'AUT relativa allo stabilimento in questione presentata dalla Ditta in data 1 ottobre 2020 (ns. prot. n. 601684) e integrata in data 18 dicembre 2020 (ns. prot. n. 834261 di data 23 dicembre 2020), con particolare riferimento:

- alla modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti con il reinserimento dell'attività di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi inerti costituiti da *terre e rocce*, identificati con codice CER 17.05.04, in luogo dell'attività di recupero R12, per la produzione di materie prime in conformità ai più recenti criteri definiti dall'art. 184-ter (disciplina cd. "End of Waste") del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'art. 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Detta attività di recupero R5 del rifiuto con codice CER 17.05.04 era già stata autorizzata in passato ma in sede di rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione dei rifiuti (determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 247 di data 24 maggio 2018) non è stata confermata a seguito della sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;
- alla sostituzione della fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008 e relativa appendice di data 11 luglio 2016 emesse dalla Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo a copertura delle attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) e di trattamento ai fini del recupero (operazione R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (codice CER 170405), con una analoga garanzia finanziaria n. 914 di data 30 settembre 2020 rilasciata dalla Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, del valore complessivo di € 51.645,68, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento;

**considerato** che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

**preso atto** che né l'AUT in vigore né le modifiche richieste dalla Ditta riguardano autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

**vista** la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 6 ottobre 2020 (ns. prot. n. 612198) e la contestuale trasmissione, per opportuna conoscenza, al Comune di Pergine Valsugana (TN) della domanda con la relativa documentazione tecnica e amministrativa;

**considerato** che il provvedimento di AUT vigente, rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 14 di data 11 gennaio 2019, ha compreso e sostituito i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione n. 235/TN/2014 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata in data 6 marzo 2014 (ns. prot. n. 125716), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione in regime ordinario per l'esercizio delle operazioni di recupero R13 ed R12 dei rifiuti inerti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (codice CER 17.05.04) rilasciata



con propria determinazione n. 247 di data 24 maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 7 marzo 2018 (ns. prot. n. 139631), ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;

**rilevato** che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

**ritenuto** pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**considerato** che con nota di data 14 dicembre 2020 (ns. prot. n. 803044 di data) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, con particolare riferimento ad una appendice alla nuova garanzia finanziaria rilasciata dalla Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino atta a garantire la sua validità a copertura di danni ambientali a partire dalla data di decorrenza della stessa garanzia finanziaria, seppur originati antecedente alla suddetta data;

**vista** l'appendice n. 1 di data 17 dicembre 2020 alla suddetta nuova garanzia finanziaria della Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino di data 30 settembre 2020, n. 914, pervenuta dalla Ditta in data 18 dicembre 2020 (ns. prot. n. 834261 del 23 dicembre 2020), attestante che "*L'efficacia della presente fideiussione ha validità a copertura di danni ambientali a partire dalla data di decorrenza della stessa garanzia finanziaria, seppur originati antecedente alla suddetta data*";

**ritenuto** l'atto di fideiussione sopra indicata e la relativa appendice conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**vista** tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**vista** la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, in particolare la tavola "*planimetria organizzativa e raccolta acque*" datata 28 febbraio 2018 (di seguito *planimetria*) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che l'attività *End Of Waste* oggetto dell'istanza della Ditta non prevede alcuna modifica impiantistica rispetto a quanto attualmente autorizzato;

**vista** la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione (d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.);

**vista** la nota dell'allora Servizio Valutazione ambientale (ora incorporato nell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) di data 27 agosto 2013, prot. n. 462968, dalla quale si evince che un'attività di recupero (nella fattispecie di recupero R5) consistente nel mero controllo dei rifiuti per verificare se gli stessi soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 svolta in un flusso completamente distinto da un'eventuale altra attività di recupero di rifiuti effettuata con mezzi meccanici, non è soggetta alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pur superando le 10 t/giorno di capacità complessiva di trattamento;

**considerato** che nella stessa nota viene precisato che "*sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative che non risultano da sottoporre alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale*";

**vista** altresì la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

**ritenuto** pertanto che quanto richiesto dalla Ditta con la domanda di data 1 ottobre 2020 (ns. prot. n. 601684) non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

**considerato** che le pp. ff. 425/3, 425/6 e 425/14 C.C. Madrano sulle quali insiste il centro di recupero in parola ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale di Pergine Valsugana (TN) destina ad "attrezzature tecniche" (F10), parte in CRZ (centri di raccolta zonale) e parte in area per il riciclaggio di materiali provenienti dall'edilizia;

**considerato** che la Ditta è autorizzata a trattare al massimo 40.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, che in occasione della richiesta di reinserimento dell'attività di recupero R5 dei rifiuti con codice CER 17.05.04 per la produzione di materie prime in conformità ai criteri End Of Waste definiti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 la Ditta non ha chiesto alcun aumento del suddetto quantitativo e che le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all'installazione dell'impianto;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento (di seguito *Piano*);

**visto** il Piano *"Stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione"*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 del 28 marzo 2013, il quale al Capitolo 6 *"Gli obiettivi del piano"*, paragrafo *"Sintesi dei criteri per la localizzazione"*, stabilisce che *"(...) per le restanti aree, ad esclusione delle aree produttive pianificate in cui è ammissibile l'installazione di impianti di recupero ai sensi dell'art. 67 bis, commi 5 e 6 del TULP, l'ammissibilità della localizzazione è in ogni caso dipendente dalla verifica del sito, che dovrà essere effettuata tenendo conto degli elementi riportati di seguito (...)"*;

**considerato** che la Ditta tratta al massimo 40.000 t/anno di rifiuti non pericolosi codificati esclusivamente con i CER 17.05.04 *"Terre e rocce"* e che le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all'installazione dell'impianto;

**ritenuto** che, per le attività svolte dalla Ditta, sulla base di quanto previsto dal Piano non sia necessaria la localizzazione dell'impianto in parola all'interno del Piano stesso;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *"Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali"*;

**visto** il punto 2.2.5, Tabella 7, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale è riportato che il deposito dei prodotti da sottoporre ad analisi può avere le stesse caratteristiche dell'area di deposito dei prodotti;

**considerato** che i rifiuti costituiti da terre e rocce, CER 17.05.04, sono collocati in cumulo in box pavimentati in conglomerato bituminoso e separati da blocchi di calcestruzzo, all'interno dei quali potranno trovare posto anche i relativi materiali in attesa di verifica analitica e i materiali analizzati, identificati attraverso idonea cartellonistica;

**visto** l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e la decisione 2000/532/CE, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la *"Classificazione dei rifiuti"*;

**visto** l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale *“È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7”* con riferimento allo smaltimento in discarica;

**considerato** che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

**ritenuto** pertanto doveroso vietare le operazioni che, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo **in ingresso** all'impianto riferite alla valutazione delle concentrazioni dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, finalizzata ad evitare diluizioni in fase di recupero;

**considerato** a tal fine che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;

**ritenuto** altresì che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) per il quale si supera i limiti di colonna A (ma per il quale si rispetta la colonna B) sia lo stesso per tutte le partite di rifiuto (ad es. una partita con  $As > A$  e un'altra partita con  $As > A$  possono essere stoccati insieme, una partita con  $As$  e  $Zn > A$  e un'altra partita con  $As$  e  $Zn > A$  possono essere stoccati insieme, mentre una partita con  $As > A$  e un'altra partita con  $Zn > A$  **non** possono essere stoccati insieme, in quanto in questo ultimo caso potrebbe verificarsi una miscelazione che potrebbe portare due rifiuti in colonna B in colonna A);

**considerato** altresì che, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo precedente, i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, a condizione che successivamente siano sottoposti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da utilizzare **esclusivamente** per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali, ovvero avviati alla produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, in quanto per tali scopi la materia prima generata non deve sottostare ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come stabilito anche dal D.M. 5 febbraio 1998;

**atteso** che in tutti gli altri casi i rifiuti costituiti da terre e rocce devono essere stoccati separatamente anche in base al singolo sito (cantiere) di provenienza: tale separazione può essere effettuata anche tramite New Jersey;

**visto** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante *“Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*;

**vista** in particolare la tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la quale, pur riguardando terre e rocce da scavo gestibili come sottoprodotti, definisce il set di parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da



scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

**ritenuto** opportuno prescrivere che la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo **in ingresso** all'impianto, ancorché rifiuti, debba comprendere almeno i parametri stabiliti dalla tabella 4.1 in parola;

**considerato** che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali (operazione R5) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R5 in particolare consiste nella realizzazione di una struttura prevista da un progetto approvato dall'autorità competente che alla fine della sua vita tecnica deve essere demolita e rimossa; i rifiuti utilizzati devono presentare specifiche caratteristiche tecniche ingegneristiche e strutturali in funzione delle specifiche richieste;
- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in **rimodellamenti morfologici** (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R10 in particolare consiste in un intervento previsto da un progetto approvato dall'autorità competente, che va a rimodellare il territorio in modo permanente e per il quale non è prevedibile una vita tecnica definita;

**ritenuto** doveroso applicare i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere di rimodellamento morfologico;

**visto** altresì il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

**considerato** che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

**atteso** che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

**ritenuto** doveroso applicare i criteri ambientali disposti dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere e/o manufatti similari a quelli disciplinati dal D.M. 69/2018 stesso;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali

industriali, per la posa di sottoservizi, nonché per la produzione di materia prima da destinare alla realizzazione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...), debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

**ritenuto** doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione di opere di rimodellamento morfologico debbano:

- essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di produzione e di futuro impiego;
- presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

**considerato** che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

**visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", così come modificato da ultimo con D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, ed in particolare i paragrafi 1.2 "*Protezione del terreno e delle acque*" e 2.4 "*Protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque*" dell'allegato 1 relativo, rispettivamente, alle discariche per rifiuti inerti e alle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi;

**considerato** che, in relazione alle stesse discariche, lo strato artificiale di confinamento della falda, gli strati di regolarizzazione, la barriera geologica artificiale di impermeabilizzazione (di base e laterale), lo strato minerale compattato a bassa conducibilità idraulica della copertura finale multistrato e gli strati drenanti delle stesse sono equiparabili a strati tecnici, la cui posa in opera è ascrivibile all'operazione di recupero R5, in quanto il paragrafo 1.2.3 (discariche per rifiuti inerti) e il paragrafo 2.4.3 (discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell'allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, configurano come ripristino ambientale soltanto lo strato superficiale della copertura finale di spessore maggiore o uguale a 1 m atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali ed a protezione dell'erosione superficiale e delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

**visto** l'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, nel quale sono riportati in forma tabellare i limiti massimi di concentrazione di inquinanti dei rifiuti conferibili in discarica in relazione alle varie tipologie di impianto di smaltimento definitivo;

**ritenuto** per quanto sopra riportato che le materie prime prodotte e successivamente utilizzate nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche devono avere, oltre ai parametri descritti ai punti precedenti, una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati al suddetto allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 per quanto concerne i parametri PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in relazione alla diversa tipologia di discarica;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- un eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica;
- sommatoria IPA: max 100 mg/kg;
- amianto: max 1.000 mg/kg (se i rifiuti stessi provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali): max 1.000 mg/kg.;



- concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- un eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica;
- una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica;
- valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare ad altri centri per la lavorazione di materiali inerti, al fine di evitare diluizioni di inquinanti, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** doveroso prescrivere che, qualora per le materie prime prodotte sia necessario ricercare i parametri di cui alla tabella 1, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, debbano essere ricercati tutti i parametri di cui alla tabella 1 stessa, ad esclusione del parametro amianto, il quale può essere ricercato soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

**vista** la tipologia 7.31 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 (terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida), nella quale è stabilito che è esclusa la ricerca del parametro COD nell'esecuzione del test di cessione se tali rifiuti sono utilizzati direttamente nelle opere previste alle lettere b) e c) dello stesso punto;

**ritenuto** che la matrice terrosa proveniente dallo scavo e dalla scarifica della parte superficiale di terreni possa essere assimilata alla terra da coltivo descritta alla tipologia 7.31 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

**considerato** che l'esclusione della ricerca del parametro COD sui rifiuti costituiti da terre da coltivo (e dunque per analogia anche da terre provenienti dallo scavo e dalla scarifica della parte superficiale di terreni) è dovuta al fatto che l'eventuale aumento del parametro COD è dovuto a fenomeni naturali riconducibili alla presenza di frazioni organiche, come ad esempio l'apparato radicale dei vegetali;

**ritenuto** pertanto di poter escludere la ricerca del parametro COD nell'eluato del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dal codice CER 17.05.04;

**ritenuto** di autorizzare la Ditta ad effettuare le operazioni di recupero R5 con i rifiuti inerti non pericolosi costituiti da *terre e rocce* contraddistinti dal codice CER 17.05.04, volte alla produzione di materia prima (EOW) secondo le procedure pervenute con la domanda di modifica dell'AUT pervenuta in data 1 ottobre 2020 (ns. prot. n. 601684) ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'allegato 3 al presente provvedimento, sub-allegato 3.1 "*End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce*", nonché al relativo sub-sub-allegato 3.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

**vista** la Tabella 4.3, punto 1, riportata nelle alle “*Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006*” approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/20, e nella quale è stabilito che se “*Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti i criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell’istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate*”;

**ritenuto** per tale motivo doveroso conformare il presente provvedimento alle disposizioni dell’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, anche per i rifiuti riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

**considerato** che la tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, relativa a “*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301]*”, **prevede la produzione di una materia prima ed in particolare:**

- il punto 7.1.3, lettera a), della citata tipologia 7.1 prevede la “*Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]*”;
- il punto 7.1.4 della citata tipologia 7.1 stabilisce le “*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205*”;

**ritenuto** di autorizzare con il presente provvedimento, per quanto concerne i rifiuti riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, le medesime attività di recupero R5 stabilite al punto 7.1.3, lettera a), per la produzione delle materie prime previste al punto 7.1.4 dello stesso allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

**ritenuto** doveroso prevedere anche per le materie prime generate dalle attività di recupero dei suddetti rifiuti riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** pertanto di autorizzare la Ditta ad effettuare le operazioni di recupero R5 con i rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione contraddistinti dai codici CER 10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02, 17.09.04 e 20.03.01, volte alla produzione di materia prima (EOW), attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell’allegato 2, sub-allegato 2.1 “*End of waste rifiuti da costruzione e demolizione*” al presente provvedimento, nonché al relativo sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

**vista** la circolare dell’Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti di data 2 febbraio 2012, prot. n. D201/2012/66105/1.1.2, con la quale viene chiarito che è possibile definire lo status di prodotto utilizzabile in **rimodellamenti morfologici** attraverso la verifica della conformità all’allegato C4 o all’allegato C5 della Circolare del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e la verifica analitica di eco compatibilità mediante l’esecuzione del test di cessione secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 solo se tali prodotti sono stati generati dalle attività di recupero effettuate sui rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al medesimo D.M.; per i prodotti generati dal recupero dei

rifiuti non inclusi nella tipologia 7.1 in parola e utilizzati in opere di rimodellamento morfologico è necessaria l'ulteriore verifica della conformità all'effettiva destinazione d'uso (tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);

**visto** l'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;

**considerato** altresì che al fine di essere considerati materie prime nelle forme usualmente commercializzate, i materiali generati dalle operazioni di recupero R5, oltre alle verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale, devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

**ritenuto** a tale proposito che la materia prima inerte prodotta debba possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
- in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 1 sopra riportata deve rispettare quanto indicato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B, capitolo 2 "*Prodotti riciclati non legati*" e capitolo 3 "*Prodotti riciclati legati*"; per quanto riguarda i prodotti riciclati legati gli stessi possono essere impiegati, come previsto nell'allegato B dell'Allegato B alla deliberazione n. 1333 del 24 giugno 2011, per la realizzazione delle sovrastrutture stradali come strati di fondazione (il prodotto è collocato sullo strato di base);

**considerato** che le attività di recupero debbano pertanto garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

**considerato** che la scheda "*End of waste*" allegata al presente provvedimento nonché il relativo sub-allegato relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;**

**ritenuto** di poter procedere alla modifica dell'AUT richiesta dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero prevista per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis deve essere conforme a quanto riportato nella domanda di data 1 ottobre 2020 (ns. prot. n. 601684) nonché a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.1 "*End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo*" e relativo sub-sub-allegato 2.1.1 al presente provvedimento; qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

**ritenuto** doveroso prescrivere che i rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;



- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**rilevato** dalla relazione tecnica allegata alla domanda di AUT che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container dotati di copertura fissa oppure coperti all'occorrenza mediante telo;

**vista** la fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008 (ns. prot. n. 2198 di data 26 maggio 2008) emessa originariamente dalla Cassa Rurale di Caldonazzo Banca di Credito Cooperativo, con sede in Caldonazzo (TN), largo Graziadei, 15, per l'ammontare di Euro 51.645,68, a copertura delle attività di recupero esercitate dalla Ditta, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

**vista** l'appendice di data 11 luglio 2016 (ns. prot. n. 594550 di data 10 novembre 2016) con la quale la Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo, sorta dalla fusione di alcune Casse Rurali tra cui quella di Caldonazzo, con sede legale in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, conferma a proprio nome la validità della suddetta fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**rilevato** che la domanda di AUT riguarda uno stabilimento già autorizzato senza modifiche dell'attività produttiva in esso svolta e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

**ritenuto** di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

**ritenuto** altresì di poter autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, lo svincolo della fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008 (ns. prot. n. 2198 di data 26 maggio 2008) e relativa appendice di data 11 luglio 2016 (ns. prot. n. 594550 di data 10 novembre 2016), emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo per l'ammontare di Euro 51.645,68, mediante la restituzione degli originali alla Ditta;

**stabilito** di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 8, 8-bis, 66, 84, 86, 88 e 102-bis;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**vista** la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico "*AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni*" e l'allegato tecnico "*AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti*";

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia*

*ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**visto** l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 647 di data 15 maggio 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° giugno 2020;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

#### **d e t e r m i n a**

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Econord S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), Zona Industriale Ospli, 7, di cui legale rappresentante è il sig. Paoli Silvano, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Ciré (pp. ff. 425/3, 425/6 e 425/14 C.C. Madrano), che comprende i seguenti provvedimenti:
  - a) iscrizione n. 235/TN al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) autorizzazione in regime ordinario per l'esercizio delle operazioni di recupero R13 e R5 di rifiuti inerti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (codice CER 17.05.04), per la produzione di materie prime in conformità ai criteri definiti dall'art. 184-ter ("End of Waste") del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

- 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 11) di prescrivere che, per quanto riguarda le schede tecniche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW), la Ditta deve in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 12) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è ora coperta dalla fideiussione bancaria n. 914 di data 30 settembre 2020 emessa dalla Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino B.C.C. - S.C., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;
- 13) di autorizzare il Servizio entrate, finanza e credito della Provincia autonoma di Trento, per le motivazioni espresse in premessa, allo svincolo della fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008 e relativa appendice di data 11 luglio 2016, emesse dalla Cassa Rurale Alta Valsugana – Banca di Credito Cooperativo, con sede legale in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5 (giusta ricevuta speciale n. 1000364 di data 22 luglio 2009, ns. prot. n. 8592 di data 28 luglio 2009), mediante la restituzione degli originali della polizza e della relativa appendice alla ditta Econord S.r.l.;
- 14) di dare atto che il procedimento si è concluso in 100 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
  - a) delle sospensioni istruttorie;
  - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
  - c) che a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2056 di data 14 dicembre 2020 il Servizio entrate, finanza e credito ha fornito con circolare di data 18 dicembre 2020 (prot. n. 819175 di data 18 dicembre 2020) indicazioni operative in ordine alle modalità di gestione dei depositi cauzionali "digitali" costituiti a favore della Provincia in alternativa alle cauzioni "cartacee", che hanno richiesto un supplemento istruttorio per la verifica con il suddetto Servizio in ordine alla fattispecie "mista", come quella che interessa la Ditta, rappresentata da un atto fideiussorio costituito in parte in forma cartacea e in parte in forma digitale;

- 15) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Econord S.r.l., al Comune di Pergine Valsugana (TN) territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 16) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 17) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

# ALLEGATO 1

## Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2: consistenza impiantistica – emissioni diffuse.

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI
LAVORAZIONE MATERIALI E RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI  (121.680 t/anno)	<b>D1</b> Trasporto in ingresso (121.680 t/anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali
	<b>D2</b> Stoccaggio materiali in ingresso (17.000 m <sup>3</sup> /anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali
	<b>D3</b> Lavorazione materiali mediante impianto di frantumazione e vagliatura (120.000 t/anno - 150 t/ora)	<b>diffuse</b>	Polveri totali
	<b>D4</b> Stoccaggio materiali lavorati (50.000 m <sup>3</sup> /anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali
	<b>D5</b> Stoccaggio di rifiuti in container (60 m <sup>3</sup> /anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali

### Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nella dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 7 marzo 2018 (ns. prot. n. 139631);
- b) devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni" ed all'allegato tecnico "AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti".



## ALLEGATO 2

### Rifiuti in regime semplificato

**Iscrizione n. 235/TN** al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

**Classe di attività:** l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 81.680 t/anno, risulta iscritta alla **classe 2 - Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate**<sup>1</sup>.

**Operazioni di recupero** secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

<b>Tipologia 03.01</b>	<b>Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.</b>		
<b>Provenienza</b>	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
<b>Codici CER 2002</b>	[120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	1.050 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	40 t - 50 m <sup>3</sup> in container

<b>Tipologia 06.01</b>	<b>Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per i presidi medico-chirurgici.</b>		
<b>Provenienza</b>	Raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.U.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
<b>Codici CER 2002</b>	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	210 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	15 t - 30 m <sup>3</sup> in container

<b>Tipologia 7.1</b>	<b>Vedi Allegato 2.1 e relativo Sub-allegato 2.1.1 al presente Allegato 2</b>
----------------------	---

<sup>1</sup> D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

<b>Tipologia 09.01</b>	<b>Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</b>		
<b>Provenienza</b>	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
<b>Codici CER 2002</b>	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	420 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	40 t - 100 m <sup>3</sup> in cumuli su pavimentazione impermeabile.

### Prescrizioni

- a) L'impianto di recupero deve essere gestito secondo i progetti approvati con concessione ad edificare di data 2 ottobre 2004, n. 452/2004/C, rilasciata dal Comune di Pergine Valsugana e la successiva denuncia di inizio attività DIA di data 15 febbraio 2006, nonché secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nella relazione tecnica e nella Tavola 1 "Planimetria organizzativa e raccolta acque" datata 28 febbraio 2018 (ns. prot. n. 139744 di data 7 marzo 2018);
- b) il centro di recupero deve essere gestito secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*";
- c) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie analizzate, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- d) i rifiuti tenuti in deposito nei container devono essere sempre protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di sistemi di copertura anche mobili, fatte salve le operazioni di carico e scarico;
- e) il flusso delle attività di recupero dei rifiuti e la loro gestione amministrativa effettuate in regime semplificato (iscrizione 235/TN) devono risultare sempre distinti e separati dalle attività effettuate in regime ordinario;
- f) **entro il 30 aprile di ogni anno la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.**

## SUB-ALLEGATO 2.1

*“End of waste rifiuti da costruzione e demolizione”*

### DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dai codici CER: 10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.08.02, 17.01.07, 17.09.04 e 20.03.01 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998);
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R5), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
  - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m<sup>3</sup> e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.



## CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

### 1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti **devono** essere sottoposti ad operazioni meccaniche quali frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R5) volte alla produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

<b>Tipologia 7.1</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto		
<b>Provenienza</b>	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da R.S.U. e/o R.A.U.; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.		
<b>Codici CER 2002</b>	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]		
<b>Attività di recupero</b>	R13 - R5	Messa in riserva [R13] nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di materie prime per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5].	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	80.000 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	12.600 t – 7.000 m <sup>3</sup> in cumuli su pavimentazione impermeabile.

### 2) Verifiche ambientali sulla materia prima inerte

Il test di cessione deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre:

- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato<sup>1</sup>;
- la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tabella 2

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO <sub>3</sub>	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	mg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

### 3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

- a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le caratteristiche prestazionali individuate, per i vari ambiti di utilizzo, dagli allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- b) le attività di recupero devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

### 4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
  - effettuate sulla materia prima inerte prodotta in maniera separata su ogni diversa granulometria prodotta, eseguendo un campione massimo ogni 3.000 m<sup>3</sup>;
  - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
  - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di

1 "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015".

- campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
- 5) **Conservazione dei campioni:**
- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
  - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - le destinazioni della materia prima prodotta;
  - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
  - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
  - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

## SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(\* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

#### dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: .....
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n ..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. .... di data ..... ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- allegato C1 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C2 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C4 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.



**Il produttore dichiara infine di:**

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta, in relazione alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
3. ....;
4. ....

---

Luogo e data

---

Timbro e firma del produttore

## ALLEGATO 3

### Rifiuti in regime ordinario

**Autorizzazione ordinaria** all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R13 e R5) indicati nella tabella seguente, finalizzate alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	Vedi sub-allegato 3.1	Vedi sub-allegato 3.1	Vedi sub-allegato 3.1

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

### Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- b) l'impianto di recupero deve essere gestito secondo i progetti approvati con concessione ad edificare di data 2 ottobre 2004, n. 452/2004/C, rilasciata dal Comune di Pergine Valsugana e la successiva denuncia di inizio attività DIA di data 15 febbraio 2006, nonché secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nella relazione tecnica e nella Tavola 1 "Planimetria organizzativa e raccolta acque" datata 28 febbraio 2018, presentate in allegato alla domanda di data 1 ottobre 2020 (ns. prot. n. 601684);
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino all'area di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in calcestruzzo o in conglomerato bituminoso e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, previo impianto di trattamento (sedimentatore, disoleatore e 3 vasche stagne interrato); le superfici della zona in questione devono avere una pendenza tale da convogliare i liquidi nei presidi realizzati; tali aree devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite da eventuali sversamenti accidentali;
- e) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- f) l'area per la messa in riserva dei rifiuti oggetto della presente determinazione deve essere dotata di pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso, con pendenza tale da convogliare i liquidi che eventualmente dovessero fuoriuscire dai rifiuti depositati nel sistema di trattamento (sedimentatore, disoleatore) ed infine nelle vasche a tenuta interrate evidenziate nella Tavola 1 "Planimetria organizzativa e raccolta acque" datata 28 febbraio 2018 (ns. prot. n. 601684 di data 1 ottobre 2020), che all'occorrenza devono essere svuotate ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

- g) le vasche di accumulo sopra individuate devono essere provviste di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza;
- h) l'acqua raccolta nelle vasche di accumulo sopra individuate può essere utilizzata per la bagnatura dei depositi dei rifiuti e delle eventuali materie prime presenti nell'impianto, al fine di contenere l'emissione polverulenta in atmosfera: in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito;
- i) il deposito dei rifiuti nelle aree denominate "Area terre colonna A" e "Area terre colonna B" individuate nella Tavola 1 "Planimetria organizzativa e raccolta acque" datata 28 febbraio 2018 (ns. prot. n. 601684 di data 1 ottobre 2020) deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino; è possibile utilizzare anche in parte, in caso di necessità, l'area denominata "Area terre colonna B" per la messa in riserva di terre con concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle stabilite dalla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- j) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- k) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- l) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- m) nel momento in cui l'impianto di frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica è utilizzato per la lavorazione di rifiuti lo stesso non può essere utilizzato per la lavorazione di materiale naturale;
- n) sono vietate le operazioni di *miscelazione* o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- o) lo stoccaggio dei cumuli e dei contenitori di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- p) qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (come ad esempio materia prima vergine, sottoprodotti, materia prima, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere ben distinti;
- q) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- r) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- s) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- t) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- u) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- v) il flusso delle attività di recupero dei rifiuti e la loro gestione amministrativa in regime ordinario devono risultare sempre distinti e separati dalle attività effettuate in regime semplificato (iscrizione 235/TN);
- w) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

#### **Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.**

- a) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da

imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
  - stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

**Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.**

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.05.04 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.1 "*End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.



## SUB-ALLEGATO 3.1

*“End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo”*

### DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dal codice CER: 17.05.04 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.31 bis dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998);
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R5 e R13), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
  - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m<sup>3</sup> e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta;
- d) i rifiuti in ingresso all’impianto devono essere sottoposti a campionamento e analisi anche per verificare il contenuto dei contaminanti con riferimento alla tabella 1, colonna A o B, dell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; l’eventuale presenza di rifiuti con concentrazione di inquinanti superiori alle concentrazioni limite di inquinanti (CSC) di cui alla tabella 1, colonna B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere associata a fenomeni di origine naturale ufficialmente accertati e comprovati;
- e) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce in ingresso all’impianto comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l’eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

### MODALITÀ DI MESSA IN RISERVA R13 DEI RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO

- a) Sono vietate le operazioni che, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variane la classificazione tabellare di provenienza; per tale motivazione i rifiuti

devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R13 secondo quanto di seguito riportato alle lettere da b) a g);

- b) i rifiuti che presentano valori di concentrazione di inquinanti entro i limiti di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo v della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 devono essere tenuti in deposito separatamente rispetto agli stessi rifiuti che presentano valori di concentrazione di inquinanti entro i limiti di colonna B della stessa tabella 1;
- c) i rifiuti che presentano valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;
- d) i rifiuti con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) che supera i limiti di colonna A sia lo stesso per tutti i lotti di rifiuto;
- e) i rifiuti con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo a condizione che la Ditta sottoponga tali rifiuti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da non destinare ad opere per le quali è richiesta la ricerca dei parametri previsti nella stessa tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- f) negli altri casi non contemplati alle lettere b), c), d) e, e) sopra riportate, i rifiuti devono essere stoccati separatamente in base al singolo sito (cantiere) di provenienza;
- g) i rifiuti con valori di concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per origine naturale devono essere stoccati separatamente in base al singolo sito (cantiere) di provenienza, in modo da garantire la tracciabilità del materiale prodotto.

## CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

### 1) **Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:**

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti costituiti da terre e rocce devono essere recuperati per singoli lotti presi in carico ovvero per ogni singolo deposito eseguito con le modalità descritte nel sopra riportato capitolo "Modalità di stoccaggio dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo";
- f) i rifiuti, **se necessario**, devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche quali frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R5) volte alla produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente

commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;

- g) nel caso in cui non sia necessario sottoporre i rifiuti alle suddette operazioni meccaniche, i rifiuti stessi possono essere recuperati esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (*"L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni"*);
- h) sono vietate le operazioni che, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;
- i) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata (t/anno)	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di produzione.</p>	40.000	<p>Messa in riserva in cumuli con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) nelle aree denominate "Area terre colonna A" e "Area terre colonna B" individuate nella Tavola 1 "Planimetria organizzativa e raccolta acque" datata 28 febbraio 2018 (ns. prot. n. 139744 di data 7 marzo 2018), su basamento pavimentato in conglomerato bituminoso, separati tramite blocchi in calcestruzzo per concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonne A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile pari a 10.000 m<sup>3</sup>, finalizzata al conferimento ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate tramite <b>eventuale</b> frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (<b>operazione R5</b>) da utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi;</li> <li>- in impianti per la lavorazione di materiali inerti;</li> <li>- in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate;</li> <li>- per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse;</li> <li>- per la realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche;</li> <li>- per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...).</li> </ul>



## 2) verifiche ambientali sulla materia prima inerte:

In funzione della diversa destinazione di utilizzo riportata nella Tabella 1, le materie prime prodotte devono presentare le seguenti caratteristiche chimiche, al fine di dimostrare che esse siano compatibili ambientalmente con i siti di destino previsti:

Tabella 2

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD);</li> <li>• sommatoria IPA*: max 100 mg/kg;</li> <li>• amianto**: max 1.000 mg/kg.</li> </ul>
Lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD);</li> <li>• valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di produzione e di futuro impiego.</li> </ul>
Impianti per la lavorazione di materiali inerti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD);</li> <li>• valori di concentrazione di inquinanti compatibili con quanto stabilito dalla tabella 1, colonna A dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
Realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD);</li> <li>• eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica;</li> <li>• sommatoria IPA*: max 100 mg/kg;</li> <li>• amianto**: max 1.000 mg/kg.</li> <li>• concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica.</li> </ul>
Realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD);</li> <li>• eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica;</li> <li>• concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica;</li> <li>• valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
Produzione di materia prima da destinare alla realizzazione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD).</li> <li>• sommatoria IPA*: max 100 mg/kg;</li> <li>• amianto**: max 1.000 mg/kg.</li> </ul>

\* (sommatoria parametri da 25 a 34 della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

\*\* (se i rifiuti stessi provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali.): max 1.000 mg/kg.

Il test di cessione, da effettuarsi per qualsiasi ambito di destino individuato nella tabella sopra riportata, deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre:

- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato<sup>1</sup>;
- la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tabella 3

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO <sub>3</sub>	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	mg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

Per quanto riguarda la materia prima da destinare ad opere di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate, la stessa deve essere compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche dell'area da recuperare (granulometria, valori di coesione, angolo di attrito, ecc...), secondo un progetto previsto e approvato dall'autorità competente.

Per quanto riguarda la materia prima da destinare ad opere all'interno di discariche, l'eluato del test di cessione deve essere confrontato **anche** con i limiti previsti dalle Tabelle 2, 5, 5a e 6, all'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, in funzione della diversa tipologia di discarica a cui essa è destinata.

### 3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

- a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
  - percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
  - in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 1 sopra riportata deve rispettare quanto indicato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B, capitolo 2 "Prodotti riciclati non legati" e capitolo 3 "Prodotti riciclati legati"; per quanto riguarda i prodotti riciclati legati gli stessi possono essere impiegati, come previsto nell'allegato B dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, per la realizzazione delle sovrastrutture stradali come strati di fondazione (il prodotto è collocato sullo strato di base).
- b) le attività di recupero devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

<sup>1</sup> "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015".

#### 4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima inerte prodotta in maniera separata su ogni diversa granulometria prodotta, eseguendo un campione massimo ogni 3.000 m<sup>3</sup>, ovvero effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 (anche nel caso di produzione di rifiuti/materiali non legati da utilizzare per la produzione di materiali legati);
  - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
  - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
  - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

#### 5) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
  - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - le destinazioni della materia prima prodotta;
  - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

- revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
  - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.



## SUB-SUB-ALLEGATO 3.1.1

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(\* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

#### dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: .....
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n ..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. .... di data ..... ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- per la realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi;
- in impianti per la lavorazione di materiali inerti;
- in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate;
- per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse;
- per la realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche;
- per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...)



**Il produttore dichiara infine di:**

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta;
3. ....;
4. ....

---

Luogo e data

---

Timbro e firma del produttore

## ALLEGATO 4

### Raccomandazioni

#### Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

#### *Principali condizioni e adempimenti tecnici specifici relativi all'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato*

##### 1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

##### 2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

##### 3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

#### 4) Campionamenti e analisi<sup>1</sup>

- a) Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- b) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

#### 5) Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

#### 6) Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego,

<sup>1</sup> Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

### **Emissioni in atmosfera**

Si richiamano le raccomandazioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "*AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni*".



